

Avvocato Angela Imbriani
Patrocinante in Cassazione
angela.imbriani@avvocatiavellinopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – sede di ROMA

RICORSO

Nell'interesse di Gianluca Pasquale, nato a Bisaccia (AV) il 15.7.1993 (C.F. PSQGLC93L15A881E), residente in Nusco (AV) via G. Casciaro n.10, rappresentato e difeso, in virtù di mandato *ad litem* in calce al presente atto, dall'avv. Angela Imbriani, del Foro di Avellino (cod. fisc. MBRNGL72R47C976D), unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dello stesso sito in Caposele (AV) Via S. Michele 1 (dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente atto al seguente numero di fax 082758381 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata angela.imbriani@avvocatiavellinopec.it),

contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (80185250588) in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Portoghesi n°12, (00186) - indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde)

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER il Lazio (USR) - Direzione Generale - Ufficio IV, Personale Scolastico (*Formazione del Personale Scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*), - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Portoghesi n° 12, (00186) indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde)

E NEI CONFRONTI DEL CONTROINTERESSATO

Sig. ra Marta BELLOMI C.F. [REDACTED]

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:

- a) *Dell'avviso graduatoria n. 1207 del 3.8.2023* con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria non vincitore "procedura straordinaria D.D.G. 6 maggio 2022, n.1081- pubblicazione elenco candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all'art. 5, comma 11 quater del decreto legge 29 dicembre, n.198, riportata Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (All. 7 e 8 nonché all. 5 ove si riportano i n. 21 posti non assegnati).

- b) Dell'avviso graduatoria n° 47333 del 14 settembre 2023 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell' "AVVISO

APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 9).

- c) **Dell'avviso graduatoria n° 48165 del 19 settembre 2023** con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell' "AVVISO

APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 10).

- d) **Dell'avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023-** art. 1 unitamente all'Allegato 1 "Integrazione graduatorie vincitori DDG 6 maggio 2022 n. 1081, con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la Graduatoria dei vincitori integrata con i 21 posti a scorrimenti (All. 8 bis e 8 ter).

- e) Ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell'interesse del ricorrente.

Con riserva di eventualmente impugnare con motivi aggiunti gli atti al momento non conosciuti e richiesti dai ricorrenti e non ancora forniti dalla pubblica amministrazione.

NONCHE'

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, previo e per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, a essere inserite nell'elenco della graduatoria dei vincitori, al fine di procedere all'inserimento in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico (2023/2024).

FATTO

Il ricorrente ha partecipato (CDC A011) concorso indetto con Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria" per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria (All.1). Precisamente all'Articolo 1 co.3. *"Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l'anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Sono fatti salvi i posti di cui al concorso per il personale*

docente bandito con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione n. 499 del 21 aprile 2020”.

La ratio di detta procedura è volta all'immissione in ruolo di personale docente (c.d. precari) che hanno maturato i requisiti individuati per la loro stabilizzazione dalle direttive comunitarie, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e merito (36 mesi di servizio).

Il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV, Personale Scolastico (*Formazione del Personale Scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole, DD n. 1081 del 6 maggio 2022 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria*) ha proceduto a pubblicare la graduatoria (All. 2) ove vengono riportati i nominativi dei 160 candidati vincitori di concorso straordinario bis (Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 “procedura concorsuale straordinaria”).

Successivamente sempre detto ufficio *con Decreto avente n. 1649 del 18.10.2022 ha pubblicato le sedi assegnate a ciascun vincitore di concorso (All.3).*

Con il decreto milleproroghe (pubblicato in G.U. del 27.2.2023 n.ro 49, serie 164) MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198) è stata concessa all'art.5 “*Proroga di termini in materia di istruzione e merito*”, co. 11 quater. All'articolo 59, comma 9 -bis , del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «*Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato.*

Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di

pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» (All. 6).

Il Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV Personale scolastico – (Formazione del personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle scuole), ha pubblicato l'elenco docenti con incarico a tempo indeterminato, procedura straordinaria di cui all'art.59, c. 9-bis, del D.L. (All. 4).

Successivamente e in tempi diversi sempre lo stesso ufficio ha pubblicato:

- a) il numero delle sedi scolastiche non assegnate di cui all'art. 59, co 9bis DL 73/2021 non assegnati all' a.s. 2022/2023 (All. 5);*
- b) L'elenco docenti non vincitori ai fini degli scorrimenti (All. 7 procedura straordinaria D.D.G. 6 maggio 2022, n.1081- pubblicazione elenco candidati non vincitori ai fini degli scorrimenti di cui all'art. 5, comma 11 quater del decreto legge 29 dicembre, n.198);*
- c) La graduatoria dei docenti non vincitori dalla quale sono stati attinti n. 21 nominativi (tre dei quali hanno rinunciato) grazie allo scorrimento (All. 8, all. 8 bis, 8 ter.);*

d) un primo "AVVISO

APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 9) n° 47333 del 14 settembre 2023;

e) un secondo "AVVISO

*APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 "MILLEPROROGHE" (All. 10) **n° 0048165 del 19 settembre 2023.***

- f) **Dell'avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023-** art. 1 unitamente all'Allegato 1 "Integrazione graduatorie vincitori DDG 6 maggio 2022 n. 1081, con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la Graduatoria dei vincitori integrata con i 21 posti a scorrimenti.*

Per tutti i suesposti motivi pertanto il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ricorre innanzi a questo Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO-DIFETTO DI PRESUPPOSTO-DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA-TRAVISAMENTO).

1)**Artt. 3 e 97 Cost.**; Art. 3 L. 241/90; Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 “procedura concorsuale straordinaria”; Decreto milleproroghe n. 198/2022 convertito in Legge n. 14 del 24.2.2023 all’art.5 “*Proroga di termini in materia di istruzione e merito*”. co. 11 quater. (convertito in legge n. 14 del 24.2.2023); ECCESSO DI POTERE (per travisamento, difetto di istruttoria).

Come ricostruito in fatto la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta operata dall'Amministrazione in relazione alla pubblicazione “graduatoria ammessi” relativamente all’ Avviso n. 1207 del 3.8.2023, n° 47333 del 14 settembre 2023 nonché all’avviso n. 48165 del 19 settembre 2023, **n.** 1927 del 3 ottobre 2023- art. 1 unitamente all’Allegato 1 con il quale il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - ha pubblicato la graduatoria riportata nell’ “*AVVISO APERTURA TURNO SCORRIMENTO ASPIRANTI IN APPLICAZIONE ART.5 COMMA 11 QUATER D.L. 198/2022 CONVERTITO IN LEGGE N.14 DEL 24/2/2023 “MILLEPROROGHE”*”.

La situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene pertanto alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost., poiché in tale ipotesi, la controversia non riguarda il "diritto all'assunzione" del ricorrente, ma il suo interesse legittimo affinché l’Amministrazione ponga in essere una coerente e motivata attività organizzativa di amministrazione, di cui invece l'emissione del provvedimento impugnato testimonia al contrario la illegittimità e contraddittorietà con gli interessi qui rappresentati e relativi ad un corretto procedimento di accesso al pubblico impiego.

A tal proposito è opportuno rilevare infatti come l’Amministrazione delegata e competente a disciplinare e gestire la procedura del concorso straordinario non abbia assolutamente preso in considerazione l’obiettivo delle leggi suindicate e palesemente violate, che era quello di immettere in ruolo docenti precari dotati di determinati requisiti, e abbia adottato atti illegittimi e palesemente viziati da eccesso di potere che soprattutto ledono ingiustamente la sfera giuridica dell’odierno ricorrente. Si cita qui un importante passo della sentenza della Corte Costituzionale N.187/2016 intervenuta sulla legittimità del precariato ultratriennale relativo al Comparto scuola: “*Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto»*”.

Orbene, nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione ((Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) non ha tenuto conto delle rinunce poste in essere dai candidati e ciò facendo ha stilato uno scorrimento viziato. Quindi il numero dei 160 posti messi a bando non è mai stato di fatto coperto.

Tali atti amministrativi e precisamente gli avvisi *n. 1207 del 3.8.2023*, n° 47333 del 14 settembre 2023 e **n° 0048165 del 19 settembre 2023, avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023**- art. 1 unitamente all'Allegato 1 **tutti di competenza** Miur – (Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - sono dunque palesemente illegittimi, in quanto viziati per violazione di legge ed eccesso di potere e contrari al principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, altamente lesivi della sfera giuridica del ricorrente che ha il diritto di rientrare nella lista a scorrimento.

Alla luce di quanto sopra, i provvedimenti impugnati meritano di essere sospesi ed annullati in quanto illegittimi!

II.- VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 5, comma 11 quater D.L. 198/2022 Convertito in Legge n. 14 del 24.2.2023 “MILLEPROROGHE”) – ECCESSO DI POTERE (per DIFETTO DI PRESUPPOSTO-DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA-TRAVISAMENTO).

Con riferimento alle disposizioni e principi *ut supra* rappresentati si rileva come gli avvisi che dispongono lo scorrimento delle graduatorie non hanno tenuto conto dei candidati rinunciatari e assunti già in conseguenza del superamento di altro concorso; ne è l'esempio la candidata Marta Bellomi la quale già assegnataria con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del concorso ordinario ex legge 499 del 2020 su CDC A011 scuola RMPC40000T (allegato 11; 12; 13; 14; 15) figura anche nell'elenco riguardante la graduatoria del concorso straordinario (sempre su CDC A011), pur avendo rinunciato prima della pubblicazione della graduatoria dovuta al primo scorrimento, NON considerandola quindi rinunciataria.

L'art. art. 5 (DECRETO MILLEPROROGHE) co 11 -*quater*. All'articolo 59, comma 9 -*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: *“Limitatamente alle*

classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno

di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".

Non c'è dubbio pertanto che nella fattispecie, sia palese la violazione dell'art. 5, comma 11 quater. Nel mezzo che precede si è ben chiarito come il numero di posti disponibili (160 posti) non è stato compiutamente occupato dai vincitori di concorso poiché lo scorrimento della graduatoria non ha scorporato i nominativi di coloro già assegnatari e rinunciatari; La prof. dott. ssa Marta Bellomi ne è l'esempio.

E ciò comporta un ingiusto trattamento nei riguardi di coloro che pur nell'elenco degli idonei non "scorre" a causa di un errore da parte dell'Ente incaricato, come nel caso dell'odierno ricorrente il quale già solo la valutazione della posizione in capo alla prof.ssa Bellomi consentirebbe allo stesso di rientrare nei posti disponibili (160).

Ecco quindi la necessità di annullare le graduatorie contenute negli avvisi n. ri 1207 del 3.8.2023, n. 47333 del 14 settembre 2023 e **n° 48165 del 19 settembre 2023, avviso n. 1927 del 3 ottobre 2023**- art. 1 unitamente all'Allegato 1.

Nel caso che ci occupa la graduatoria si sarebbe dovuta formare previa esclusione dei rinunciatari, procedendo a scorrimento dei soggetti dichiarati idonei con concorso straordinario.

Nella fattispecie in esame trovano applicazione anche i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di scorrimento della graduatoria. Secondo i giudici amministrativi, infatti *"lo scorrimento di una graduatoria rappresenta la regola generale cui l'amministrazione pubblica deve attenersi, con conseguente esclusione del ricorso a una nuova procedura concorsuale"*. Tale regola deve essere osservata per la copertura dei posti disponibili e, pertanto, è rafforzato il ruolo di

modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione ad una finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive, ma anche in relazione alla finalità di rispettare la dovuta stabilizzazione del personale inserito nelle graduatorie vigenti e precario (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 14 del 28 luglio 2011).

III. VIOLAZIONE DI LEGGE (Violazione del principio del legittimo affidamento) – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO-DIFETTO DI PRESUPPOSTO-DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA-TRAVISAMENTO).

Una interpretazione diversa della normativa richiamata si porrebbe in stridente contrasto con il principio di tutela dell'affidamento integrando una lesione della legittima aspettativa del ricorrente che sulla scorta del Decreto Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria" (per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e del Decreto milleproroghe MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198) all'art.5 "*Proroga di termini in materia di istruzione e merito*". co. 11 quater. (convertito in legge n. 14 del 24.2.2023) che prevedevano una disponibilità di n. 160 posti A011 e lo scorrimento della graduatoria, faceva legittimo affidamento sull'applicazione di tali disposizioni (Corte Costituzionale sentenza n. 56 del 2015).

Nel dover procedere con lo scorrimento della graduatoria il ricorrente su classe di concorso A011 DEVE essere inserito nella sede scelta atteso che la rinunciataria Marta Bellomi, anch'essa su classe di concorso A011, già ha proceduto a rinunciare poiché già assunta, con contratto a tempo indeterminato, da concorso ordinaria a partire dal mese di settembre 2022.

Nel pubblicare le graduatorie in seguito allo scorrimento (dovuta ai posti vacanti resi tali dalle rinunce sopraggiunte) di cui all'impugnato provvedimento, l'Amministrazione resistente ha, invece, conteggiato anche nominativi che avevano già manifestato la rinuncia incidendo negativamente nella sfera giuridica del ricorrente. L'Amministrazione resistente, nonostante la normativa di riferimento (ex art. 5 co. 11 quater decreto milleproroghe, G.U. del 27.2.2023 n.ro 49, serie 164) ha inteso procedere diversamente.

IV. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO SUBITO. IN VIA SUBORDINATA RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE.

Ebbene, tutto quanto fin qui censurato, è la prova provata di come l'Amministrazione, con il proprio comportamento non corretto, abbia causato al ricorrente un ingiustificato danno.

Infatti, con Decreto Dipartimentale del MIUR 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria" il Miur è stato autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato per l'a.a. 2022/2023 di 160 unità di docenti (Regione Lazio) su classe di concorso A011.

Tali assunzioni avverranno per le istituzioni interessate mediante le graduatorie per soli titoli, che devono essere aggiornate, a scorrimento, sino al raggiungimento dei 160 posti indetti. Allora è evidente che lo scorrimento redatto in violazione ex art. 5 co. 11 quater Decreto Milleproroghe precluderà al ricorrente di essere inserito nella stessa e conseguente percorso di stabilizzazione vedendo vanificati tutti gli sforzi fatti in questi anni di precariato. Orbene, il sistema positivo consente al Giudice Amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un prestare specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che la condotta posta in essere dall'Amministrazione risulta lesiva dell'interesse del ricorrente il quale DEVE essere inserita nella graduatoria a scorrimento atteso che anche la sola rinuncia della candidata prof.ssa Marta Bellomi comporterebbe di diritto l'aggiudicazione del 160° posto all'odierno ricorrente.

E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva del ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo). E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente in *re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388). Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che:

- risulta evidente che il ricorrente, a seguito del mancato inserimento nella graduatoria a “scorrimento” sia stato ingiustamente estromesso da future immissioni in ruolo previste dal D.D. 73 del 2021 e ss. mm. ed integr.;
- Sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell’amministrazione (mancato inserimento nella graduatoria “a scorrimento”) e l’evento dannoso (il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera derivante dalla impossibilità di accedere all’immissione in ruolo).
- Sussiste nel caso di specie anche l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione la quale nonostante la chiarezza della normativa abbia negato l’interesse legittimo del ricorrente ad ottenere l’inserimento nella graduatoria a “scorrimento”.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dal ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari per l’aggiornamento della graduatoria “a scorrimento”.

Nella denegata ipotesi che la domanda di risarcimento in forma specifica non sia accolta, non si può escludere un risarcimento del danno per equivalente derivante da attività c.d. “provvedimentale” patito e rappresentato nell’atto di ricorso, direttamente conseguente – in punto di nesso di causalità – all’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che direttamente ha originato il mancato conferimento dell’incarico di lavoro e la impossibilità di accedere al piano di immissioni in ruolo previsto dal Miur. Con riferimento alla quantificazione, il ricorrente ha diritto al pagamento, a titolo di risarcimento danni anche se del caso da perdita di chance, della retribuzione lorda perse a seguito del mancato e/o ritardato inserimento nella graduatoria o alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

In via ulteriormente subordinata, la giurisprudenza ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 2 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall’art. 18 comma 4 L.300/70 oltre 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell’art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14 dicembre 2006, in Riv. Giur.Lav, 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 5 aprile 2007, in Riv.it.dir.lav. 2007, 907; Trib. Genova 14 maggio 2007 in Lavoro e prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina, 27 novembre 2007, n. 3324; App. Genova 9 gennaio 2009, in Riv.

It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia , 5 novembre 2009, in D & L. Riv. Critica dir.lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19-05-2011), ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in via equitativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente.

ISTANZA di SOSPENSIONE

il *fumus* è nei motivi posti a fondamento del ricorso.

Pregiudizio grave ed irreparabile subirebbe il ricorrente se i provvedimenti impugnati non venissero sospesi dal momento che lo scorrimento della graduatoria, così come previsto dalla norma palesemente violata, avrebbe consentito al ricorrente su classe di concorso A011 l'inserimento nella sede scelta atteso la rinunciataria Marta Bellomi, anch'essa su classe di concorso A011, già aveva proceduto a rinunciare poiché già assunta, con contratto a tempo indeterminato, a partire dal mese di settembre 2022.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno alla istanza cautelare.

In via istruttoria:

Voglia l'On.le Tar adito far ordine alla prof.ssa Marta Bellomi di esibire atto di rinuncia inoltrato all'USR Lazio.

Si depositano unitamente al ricorso

All.1 bando di concorso straordinario bis Decreto Dipartimentale del MIUR n. 73/2021 convertito in legge 106/2021 "procedura concorsuale straordinaria";

All. 2 graduatoria CDC A011 vincitori;

All. 3 sedi assegnate 139 su 160;

All. 4 Elenco docenti incarico a tempo indeterminato (125 candidati con contratto a tempo indeterminato su 139 candidati assegnatari di sede), procedura straordinaria di cui all'art.59, c. 9-bis, del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, Regione Lazio;


All. 5 Tabella 21 rinunce (PRIME DUE FASI) classe di concorso A011- posti ex art. 59, co. 9 bis DL 73/2021 non assegnati nell'a.s.2022/2023;

All. 6 Decreto milleproroghe, pagina 11, G.U. del 27.2.2023 n.ro 49, serie 164);

All. 7 Decreto USR scorrimento *Avviso graduatoria n. 1207 del 3.8.2023*;

All. 8 bis Decreto Avviso 1927 del 3 ottobre 2023- Graduatoria dei vincitori integrata con i 21 posti;

All. 8 Graduatoria A011 non vincitori - da 161 a 232 *Avviso graduatoria n. 1207 del 3.8.2023*;

- All. 8 ter. Graduatoria integrata con i 21 posti Avviso 1927 del 3 ottobre 2023;
- all. 9 primo scorrimento da 161 a 181 Avviso graduatoria n° 47333 del 14 settembre 2023;
- All. 10 secondo scorrimento da 181 a 184 Avviso graduatoria n° 48165 del 19 settembre 2023;
- All. 11 graduatoria del 22 agosto 2022- concorso ordinario (499/2020);
- All. 12 Elenco docenti neoassunti, Regione Lazio, anno 2022/2023, *USR Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV - 2^ Unità Operativa Formazione e aggiornamento del personale della Scuola - Innovazione Tecnologica nelle Scuole* ove figura il nome di Marta Bellomi pagina 76. codice meccanografico ;
- All. 13 IMMISSIONE IN RUOLO 2022 2023 Marta Bellomi, assunzione da gm 22 (concorso ordinario) pag 184, Registro Ufficiale n. 35043 del 6.9.2022 *USR Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV - 2^ Unità Operativa Formazione e aggiornamento del personale della Scuola - Innovazione Tecnologica nelle Scuole*;
- All. 14 Scelta sede (fase 2) Candidata Marta Bellomi, pagina 63. Codice meccanografico RMPC40000T -Registro Decreti n. 1389 del 31.8.2022, *USR Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV - 2^ Unità Operativa Formazione e aggiornamento del personale della Scuola - Innovazione Tecnologica nelle Scuole*;
- All. 15 SCELTA PROVINCIA (fase 1) ORDINARIO - Candidata Marta Bellomi Registro Ufficiale n. 32711 del 24.8.2022,pagina 6.
- Alla stregua dell'art. 9 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, il difensore dichiara che è dovuto il contributo unificato in ragione di E. 325,00 poiché ha per oggetto procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego.
- Caposele per Roma lì 27 ottobre 2023
- avv. Angela Imbriani